

Milano, 01 Ottobre 2025

SOMME TRANSITATE SU CONTO CORRENTE DEL SOCIO: QUANDO SONO IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ

Con socio amministratore unico scatta la presunzione sui conti: lo chiarisce l'Ordinanza n. 17108/2025 della Cassazione

Con l'ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della legittimità della riferibilità ad una società di capitali delle movimentazioni bancarie personali del socio amministratore.

Il pronunciamento chiarisce in quali condizioni l'Agenzia delle Entrate può imputare ad una Srl somme transitate su conti correnti personali del socio unico.

La norma di riferimento è l'articolo 32 del DPR n. 600/1973 che attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare dati bancari per fondare accertamenti presuntivi.

L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento ad una Srl ed al socio amministratore unico, fondando l'accertamento su indagini finanziarie da cui emergevano movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti in contanti) su un conto personale estero intestato al socio.

L'Agenzia sosteneva che le somme movimentate **erano da imputare alla società**, poiché:

- tra tutte le imprese riconducibili al socio, solo la Srl aveva un volume d'affari tale da giustificare quei flussi;
- vi era identità tra socio unico ed amministratore unico, quindi controllo totale.

Il motivo dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate risiede nella **presunzione legale** (ex art. 32 DPR 600/1973) di **ricavi non dichiarati** a carico della società, anche se le operazioni erano sul conto personale del socio.

La Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la linea dell'Agenzia delle Entrate affermando il seguente principio: *"La riferibilità alla società di somme transitate sul conto personale del socio è giustificata quando quest'ultimo cumula in sé le cariche di socio unico e amministratore unico, situazione che genera un controllo totale e incondizionato sulla società stessa."*

In sintesi, per la Cassazione:

- non è sufficiente dire che il conto è "personale", se il soggetto ha un controllo pieno sulla società;
- in queste condizioni, **non c'è reale separazione patrimoniale** tra persona fisica e società;
- le movimentazioni **si presumono riferibili alla società, salvo prova contraria** dettagliata e documentata (che nel caso non è stata fornita).

CONTROLLI FISCALI: SI RIPARTE DAL 1° SETTEMBRE 2025

L'Agenzia delle Entrate dopo la pausa estiva di agosto riprende l'invio di lettere e comunicazioni

Trascorsa la pausa estiva di agosto, l'Agenzia delle Entrate dal 1° settembre 2025 ha ricominciato con i controlli.

In particolare, ha ripreso con l'invio di comunicazioni e lettere ai contribuenti e tornano a decorrere anche i termini per il pagamento degli avvisi bonari.

Settembre corrisponde con la ripartenza degli adempimenti fiscali, dopo la pausa per il periodo di agosto, che insieme a quella natalizia vede la sospensione dell'attività di controllo del Fisco.

Si riprende con l'invio di comunicazioni di irregolarità e lettere di *compliance* ai contribuenti.

Ricordiamo che dal 1° al 31 agosto, a norma dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 1/2024, è previsto uno stop.

Dal 1° settembre le partite IVA, i dipendenti e pensionati, si vedranno nuovamente recapitare le comunicazioni relative ai controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni, quelle relative agli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere di *compliance*.

Inoltre, anche la giustizia tributaria dal 1° settembre si è riattivata con la decorrenza delle scadenze previste nell'ambito del contenzioso tributario, reiterando il solito termine di 60 giorni per impugnare gli atti.

Al pari dei controlli fiscali, anche i termini relativi ai contenziosi sono rimasti sospesi per tutto il mese di agosto, di fatto allungando il tempo a disposizione per rispondere al Fisco.

Inoltre, a settembre si è ripreso anche con i pagamenti delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate ed è statom in particolare, **il 5 settembre il giorno della ripartenza, poiché dal 1° agosto e fino al 4 settembre di ogni anno è sospeso il termine di 30 giorni per il pagamento degli avvisi bonari**, ossia le **comunicazioni di irregolarità** trasmesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici, così come quelle inviate dopo i **controlli formali** e relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Vale la stessa tempistica anche per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni** richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione di quelli relativi a richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA, non soggetti ad interruzione.

Infine, il 15 settembre è stato il termine entro il quale occorreva inviare informazioni e documenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi 2023 avviati tra giugno e luglio.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI PER SOCIETA' FALLITA

Responsabilità dell'Amministratore e fallimento della SRL: il ruolo centrale dell'agire dell'Amministratore per il bene della società

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n 23963/2025, ha ribadito che l'Amministratore di una Srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività svolta e senza incorrere in conflitto d'interessi con la società che amministra.

Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole.

Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell'ex Amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.

Il Tribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello e l'Amministratore ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:

1. il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la **qualificazione giuridica dell'azione di responsabilità** esercitata dal Fallimento. Secondo l'Amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all'art. 2394 c.c., ovvero l'azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di *par condicio creditorum*. La Corte d'Appello, invece, ha ritenuto che l'azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell'art. 2476 c.c., poiché la condotta dell'Amministratore era stata descritta come lesiva dell'interesse sociale e posta in essere in conflitto d'interessi. Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell'art. 112



c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d'appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;

2. secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come "preferenziale" solo se eseguito durante lo stato d'insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell'insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
3. infine, l'Amministratore ha contestato che la Corte d'Appello abbia invertito l'onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Secondo la Cassazione, l'interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d'appello rientra nell'apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) od omesso esame di un fatto decisivo.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d'Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell'atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.

La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell'Amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d'insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.

Nel caso concreto:

- i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
- l'Amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione, anziché effettuare esborsi;
- l'Amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).

Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:

- il curatore deve allegare l'inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
- spetta all'Amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine,
- il principio della *business judgement rule* non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d'interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli Amministratori di una società, a condizione che:
 - siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
 - siano fondate su un'analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
 - siano nell'interesse della società, non per vantaggi personali.)

Con l'ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:

“L'amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d'insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d'interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.”



REGISTRATORI DI CASSA E POS: NUOVO OBBLIGO DAL 2026

Pos e scontrini sempre collegati per monitorare l'evasione fiscale; cosa contengono le nuove norme sulle sanzioni per gli inadempienti

Dal prossimo 1° gennaio 2026 scatterà un nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di Bilancio 2025 **volto al** contrasto dell'evasione fiscale.

In dettaglio, entrerà in vigore l'obbligo di collegare **Pos e scontrini telematici**.

Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.

Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Saranno previste una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per ciascuna violazione di:

- **mancato collegamento dello strumento hardware o software** mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione ed interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Inoltre, si estende l'applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

La sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Ci si augura che l'Agenzia delle Entrate provveda a pubblicare di qui a breve regole operative.

MASSOFISIOTERAPIA CON IVA SE IL PROFESSIONISTA NON E' ISCRITTO ALL'ELENCO SPECIALE

L'esenzione dall'IVA è limitata alle prestazioni da parte di soggetti con i requisiti di legge

Le prestazioni di massofisioterapia non sono esenti dall'Iva. Fanno eccezione quelle rese dai professionisti iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, oppure in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 42/1999 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie»). Lo afferma la CGT di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia nella sentenza 135/3/2025 del 14 aprile 2025.



La controversia scaturisce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'Iva su prestazioni di massofisioterapia rese da soggetto in possesso di diploma non universitario.

Il professionista aveva ritenuto che l'attività fosse esente dall'Iva in base all'articolo 10 del DPR 633/1972, il quale stabilisce che non sono soggette all'imposta, fra le altre, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza.

Il giudice di primo grado, condividendo la difesa del ricorrente, aveva annullato gli avvisi.

La Corte, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ribalta la decisione alla luce dell'ordinanza della Cassazione n. 20681 del 2024 la quale, dopo aver richiamato i provvedimenti che nel corso degli anni hanno regolato le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, giunge alle seguenti conclusioni:

-la disciplina di settore rende evidente l'intento del legislatore «di pretendere un target elevato di preparazione dei profili professionali operanti in ambito sanitario», richiedendo per gli stessi il diploma universitario;

-in base a quel complesso normativo, l'esenzione dall'Iva era applicabile alle prestazioni professionali dei massofisioterapisti diplomati che avevano frequentato un corso triennale di formazione specifica (Legge 403/1971), purché rese su prescrizione medica, ma solo per il periodo di vigenza del decreto interministeriale del 21 gennaio 1994 che ne aveva previsto l'equiparazione ai fisioterapisti, e cioè sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 17 maggio 2002, intitolato «Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto»;

-dunque, l'esenzione dall'Iva per l'attività di massofisioterapista è oggi limitata alle prestazioni di «coloro che si sono iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del 9 agosto 2019 per aver conseguito il titolo ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, o che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999», ossia abbiano conseguito il titolo dopo la frequenza di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018.

E poiché il ricorrente non era in possesso di alcuno di quei requisiti, la Corte ha affermato la legittimità degli atti impugnati.

PEC AMMINISTRATORI SOCIETÀ': ADEMPIMENTO AL 31 DICEMBRE 2025

PEC Amministratori di società: la nota MIMIT del 25 giugno ufficializza il rinvio al 31 dicembre e integra i chiarimenti operativi precedenti. Riepilogo del nuovo adempimento

La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025 ha previsto una novità per gli Amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.

Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n. 43836 del 12.03.2025 con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.

Il 25 giugno 2025, a seguito di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n. 654 di chiarimenti, con tutte le regole per il nuovo adempimento.

Il comma 860 modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, disponendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli Amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la *ratio* della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la Pubblica Amministrazione. In questo modo, inoltre, **si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese**, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.



Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti, quanto per quelle neocostituite.

In data 12 marzo 2025 è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n. 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:

- **In ragione dell'assenza di un espresso termine di adempimento**, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore, **né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa**, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. **Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo, si ritiene pertanto opportuno** – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell'informazione», con riferimento all'ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell'amministratore – **assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.**

Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell'informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.

Pertanto, il 30 giugno 2025 è termine indicato nella nota del Ministero.

La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:

- l'obbligo di PEC per gli Amministratori riguarda tutti gli Amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese,
- l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
- l'omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un Amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di Commercio ricevente l'istanza dovrà, pertanto, disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

A seguito dei dubbi sollevati dalle Camere di Commercio d'Italia, il termine del 30 giugno 2025, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono ulteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.

La nota del 25 giugno 2025 evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.



Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese. Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano espresse in merito le seguenti considerazioni.

Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'articolo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favore per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.

Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.

In merito, anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze espresse dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di Commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.

Rimangono allo stato immutate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s.. Si invitano le Camere di Commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese.".

PEC AMMINISTRATORI SOCIETÀ': CHIARIMENTI DEL 25.09.2025 SUI REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Con una Nota Unioncamere-Notariato si forniscono nuove indicazioni rispetto alla PEC degli Amministratori di società in vigore dal 1° gennaio 2026.

Con una Nota congiunta del 25.09.2025, Unioncamere ed il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi ed oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio 2026 ed introdotto dalla Legge di Bilancio per gli Amministratori di società.

La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n. 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli Amministratori, vediamo il dettaglio.



In relazione all'obbligo degli Amministratori di società, introdotto dall'art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), di **“indicare il proprio domicilio digitale”** e di comunicarlo per l'iscrizione al Registro delle Imprese (previsto per le società dall'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall'art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), **considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836**, si segnala quanto segue. Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria, si segnala che:

- occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
 - (i) attività di impresa
 - e (ii) forma societaria;
- **sono quindi escluse le società che non svolgono attività d'impresa** (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi ed altri enti che, pur svolgendo attività d'impresa, non siano società ed i contratti di rete.

Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione, ossia per gli Amministratori di imprese costituite in forma societaria. **sono inclusi tutti coloro che ricoprono la carica di Amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi.** Sono inclusi i liquidatori, in quanto Amministratori delle società in liquidazione.

Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l'obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli Amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli Amministratori di società, la nota del 25 settembre specifica che il domicilio digitale è un **“indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata ...”**, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); **conseguentemente l'amministratore/liquidatore può alternativamente:**

- indicare il proprio domicilio digitale personale;
- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell'art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

Non è, invece, possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro Amministratore/Liquidatore.”

ROTTAMAZIONE QUATER: PROSSIMO PAGAMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2025

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025, in caso di soggetti riammessi ed entro la data indicata dal proprio piano per gli altri soggetti.



Attenzione al fatto che, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla Legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, **saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 9 dicembre 2025.**

Anche per i riammessi, le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento, o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano ed i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

SOSPENSIONE COVID LIMITATA PER I TERMINI DI PRESCRIZIONE

Rileva solo sui versamenti legati a cartelle già emesse pre-periodo emergenziale

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore dell'Amministrazione finanziaria, prevista dal combinato disposto dell'articolo 68 del DL 18/2020 e dell'articolo 12 del D. Lgs. 159/2015, si applica solo alle cartelle di pagamento già emesse e comportanti versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021.

È questo il principio espresso dalla CGT Siracusa con la sentenza 63/3/2025.

L'Agenzia delle Entrate notificava in data 20 novembre 2024 un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella, emessa a titolo di Imu il 12 maggio 2014. Il contribuente impugnava l'intimazione, deducendo la prescrizione del credito.

Resisteva l'Agenzia, argomentando che l'art. 68 del DL n.18/2020 aveva disposto, a causa della pandemia, la sospensione dei versamenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Pertanto, si applicava l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015, richiamato dallo stesso comma 1 dell'art. 68, che disponeva la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un corrispondente periodo.

In via preliminare, il giudice rammenta che il termine di prescrizione nel caso in oggetto è di 5 anni, e ciò anche se la cartella non è stata impugnata.

La CGT, comunque, dichiara di non condividere la ricostruzione normativa offerta dall'Agenzia delle Entrate. Il giudice osserva che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento già "emesse". Il richiamo operato da tale norma all'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 ha solo il senso di integrare l'art. 68 stesso. Pertanto, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza è applicabile alle sole cartelle già emesse, per le quali i versamenti scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021. In altre parole, poiché al contribuente, in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti già richiesti, all'Agenzia, analogamente ed in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo per l'attività riscossiva.

La CGT osserva che in senso opposto non depone neanche l'ordinanza n. 960/2025, con cui la Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del DL 18/2020, ha affermato l'applicabilità del citato art. 12. Il giudice osserva che l'art. 67 non subordina la sospensione di termini ad alcun requisito, mentre l'art. 68 è applicabile solo alla sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo considerato il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già emesse.

Alla luce di quanto affermato, la CGT ha sancito che non essendo applicabile al caso in esame la sospensione dei versamenti disposta dal comma 1 dell'art. 68 del DL 18/2020, analogamente non è applicabile l'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 che dispone la sospensione della prescrizione a favore

dell'Ufficio per un corrispondente periodo (in senso conforme CGT della Sicilia, sentenze n. 9581/2024, n. 610/2025 e n. 3104/2025).

SPORTIVI FORFETTARI: REPLICA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI DUBBI DEL CONI

L'Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi sul lavoro sportivo forfettario: vediamo i quesiti ed i chiarimenti

Il CONI, il 23 febbraio 2024, aveva proposto alcuni quesiti interpretativi all'Agenzia delle Entrate relativamente all'applicazione delle nuove norme introdotte dal Decreto Legislativo n 36/2021.

A tale proposito l'Agenzia ha replicato dando particolare attenzione ai lavoratori autonomi dello sport in regime forfettario.

In sintesi, con un interpello e con consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato:

- **per l'esenzione fino a 15.000 euro:** i compensi da lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono reddito imponibile fino a questa soglia. Di conseguenza, al suo superamento, il reddito del lavoratore sportivo autonomo sarà assoggettato alla ritenuta del 20% solo sui compensi di importo superiore ai 15.000 euro annui e previa ricezione dell'autocertificazione che il lavoratore deve rilasciare al momento del pagamento sui compensi complessivamente percepiti nell'anno solare a ciascun ente con il quale collabora. Ai fini della determinazione del reddito imponibile i lavoratori sportivi autonomi devono indicare nel Quadro E della propria dichiarazione dei redditi i ricavi eccedenti la soglia di 15.000 euro e da tale importo decurtare le spese sostenute;
- **per la base imponibile nel forfettario:** per i contribuenti che applicano il regime agevolato, il coefficiente di redditività previsto dalla Legge 190/2014 si applica solo sulla quota dei compensi eccedente i 15.000 euro;
- **per le cause ostative al regime forfettario:** ai fini della verifica per il 2024, rilevano soltanto i rapporti di lavoro sportivo avviati dal 1° luglio 2023. I compensi percepiti prima di tale data, qualificati come redditi diversi ex art. 67 TUIR, non precludono l'accesso al regime;
- **per i premi sportivi:** i premi erogati agli atleti in relazione ai risultati conseguiti vanno tassati secondo la natura del rapporto (autonomo o subordinato). Diversamente, i premi corrisposti alle SSD non rappresentano reddito imponibile per gli atleti.

Inoltre, **veniva posto un quesito sull'IRAP** e l'applicazione del secondo periodo del citato art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, che recita: *“tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile”* IRAP in capo alla ASD/SSD. Quindi, se il compenso del singolo collaboratore è inferiore a 85.000 euro, non rileva ai fini IRAP, ma se è pari o superiore a tale importo, rileva per intero, e non solo per la quota che eccede gli 85.000 euro.

PENSIONE E LAVORO SPORTIVO OCCASIONALE CUMULABILI CON LIMITI

Sì al cumulo del reddito da lavoro sportivo con pensione e Ape sociale, ma solo se l'attività è occasionale ed entro la soglia di 5.000 euro annui. È quanto chiarito nella Circolare 127/2025, ove l'Inps fa il punto sul quadro previdenziale previsto per i lavoratori sportivi post-Riforma.

Il Decreto 36/2021 ha introdotto una nuova nozione di lavoratore sportivo, accompagnandola a misure fiscali e previdenziali. Nel novero rientrano l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico e sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara, nonché ogni altro tesserato che, indipendentemente dal settore, esercita l'attività sportiva verso corrispettivo. Per queste figure professionali è stata prevista l'istituzione del Fondo pensione sportivi professionisti. L'accesso nel

fondo interessa, tuttavia, i soli lavoratori sportivi subordinati (sia del settore professionistico, sia dilettantistico), nonché gli autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), operanti nei settori professionistici. Discorso diverso, invece, per i lavoratori sportivi autonomi ed i co.co.co. del dilettantismo. Per questi ultimi, infatti, resta ferma l'iscrizione alla gestione separata Inps.

In questo quadro arrivano le istruzioni dell'Inps, che spaziano dai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici fino al regime di cumulo di pensione ed altre indennità con i redditi da lavoro sportivo. Su quest'ultimo aspetto si conferma il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo per i pensionati titolari di specifici trattamenti (per esempio pensione anticipata o di invalidità). Ciò sia con riguardo ai redditi derivanti da lavoro dipendente, sia da contratti di co.co.co. per prestazioni svolte anche all'estero. Una deroga è, tuttavia, prevista per i redditi derivanti da lavoro sportivo autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro annui. Un'impostazione che si pone in linea con quanto già previsto per l'accesso all'indennità dell'Ape sociale, vale a dire quella misura erogata dall'Inps che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Altra indicazione riguarda, poi, la fase transitoria. Va considerato che, prima della Riforma, i compensi sportivi erano qualificati come redditi diversi e godevano del regime di esenzione ai fini fiscali entro il plafond dei 10.000 euro annui. Una soglia, questa, aumentata a 15.000 euro a partire dal 1° luglio 2023 e che, in via transitoria, trova applicazione anche per i rapporti di lavoro dilettantistico iniziati prima del citato termine di decorrenza. L'effetto che ne deriva – chiarisce l'Inps – è che anche sui compensi percepiti nel periodo d'imposta 2023 derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi scatta l'ipotesi di esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile. Con la conseguenza che in detta ipotesi non opera il divieto di cumulo e, dunque, il recupero per incumulabilità od incompatibilità con le prestazioni pensionistiche.

BONUS SPORT 2025: DOMANDE AL VIA. ECCO LE ISTRUZIONI SU COME RICHIEDERLO

Dal 29 settembre 2025 le famiglie possono richiedere il bonus sport 2025 per le attività sportive e ricreative di figli e figlie fino a 14 anni. Si parte dalla scelta dei corsi disponibili: ecco le istruzioni su come presentare domanda

Dopo mesi di attesa, tutto è pronto per presentare domanda per il **bonus sport 2025**: le **famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro** potranno scegliere una delle attività sportive o ricreative dall'elenco dei **corsi disponibili** e richiedere il contributo di **300 euro** previsto per **ragazzi e ragazze tra i 6 ed i 14 anni**.

La piattaforma per la presentazione della richiesta è attiva da **lunedì 29 settembre alle ore 12**. E dal momento che l'agevolazione sarà accessibile in ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi, è necessario avere preventivamente a disposizione dati e documenti necessari.

Bonus sport ed altre attività ricreative	
Agevolazione	Contributi ad ASD e SSD iscritte a Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche ed ETS iscritti al RUNTS per le attività svolte
Requisiti	Il contributo viene erogato in relazione alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro a copertura delle spese per figli o figlie fiscalmente a carico con età dai 6 ai 14 anni

Bonus sport ed altre attività ricreative	
Importo	Fino a 300 euro
Dotazione totale	30 milioni di euro

Il primo passo per richiedere il bonus sport 2025 per le famiglie è la scelta dell'attività sportiva o ricreativa.

Per valutare a quale **associazione o società** affidarsi non è necessario attendere l'**apertura della piattaforma delle domande**. È possibile, infatti, già consultare l'[elenco dei corsi disponibili](#) che è stato messo a punto dal **Dipartimento dello Sport** in base alle iscrizioni degli enti coinvolti in prima linea nell'iniziativa.

I corsi che rientrano nell'agevolazione avranno **cadenza bisettimanale** e dovranno iniziare entro il **15 dicembre 2025**, mentre la conclusione del percorso è prevista entro il **30 giugno 2026**.

Una volta scelta l'attività, bisogna individuare il **codice identificativo** che dovrà essere indicato in fase di domanda con la massima attenzione: *"la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita"*, si legge sul portale.

I **genitori** o coloro che esercitano la potestà genitoriale potranno presentare la richiesta per ottenere il **bonus sport** utilizzando la piattaforma del [Dipartimento dello Sport](#).

Dopo aver effettuato l'accesso tramite **SPID o Carta d'Identità Elettronica**, sarà necessario seguire la procedura guidata e fornire **i dati ed i documenti** previsti dal **decreto attuativo**:

- dati anagrafici del minore e della persona che ha fiscalmente a carico il minore;
- autocertificazione dell'indicatore ISEE minorenni in corso di validità;
- dichiarazione con cui il soggetto che ha fiscalmente a carico il minore dichiara di non essersi avvalso e, nel caso di concessione del contributo, di non volersi avvalere di altre agevolazioni fiscali o contributi per la medesima prestazione;
- documento di identità di chi presenta la domanda;
- modulo di consenso genitoriale firmato anche in modalità analogica.

Per attestare le condizioni economiche della famiglia, requisito fondamentale per l'accesso al contributo, non è necessario allegare la **dichiarazione ISEE** alla domanda, la piattaforma comunica direttamente con il database INPS.

È bene specificare che il **contributo fino a 300 euro** non arriverà direttamente alle famiglie che ne fanno richiesta, ma alle associazioni ed agli enti che gestiscono le attività sportive e ricreative, che dovranno documentare l'effettiva frequenza dei ragazzi e delle ragazze. A disposizione per il 2025 ci sono **30 milioni di euro**.

Ogni famiglia può ottenere fino a due contributi. In ogni caso l'"invio della domanda", precisa il Dipartimento per lo Sport, "non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza".

BANDO POLITICHE ATTIVE DEL FONDO FOR.TE.

Questo Bando finanzia la formazione di persone disoccupate od inoccupate da assumere tramite apprendistato o contratto a tempo indeterminato nelle aziende aderenti. L'avviso, con scadenze da ottobre in poi o fino ad esaurimento fondi, può essere presentato da una sola Azienda oppure da più Aziende che si uniscono

Obiettivi del bando:

- **Promuovere la formazione pre-assuntiva:** di lavoratori disoccupati od inoccupati.
- **Supportare le aziende aderenti:** nell'assunzione di nuove risorse.



- **Colmare il divario:** tra domanda ed offerta di lavoro.

Chi può partecipare

- **Aziende aderenti al Fondo For.Te.**, indipendentemente dal comparto di riferimento.

Indicazioni importanti

- I partecipanti possono essere stati già assunti nei sei mesi precedenti oppure da assumere; al termine della formazione tutti i partecipanti alla formazione dovranno essere assunti;
- È prevista la formazione svolta da personale interno nella misura massima del 50% del totale delle ore di formazione previste;
- La formazione può essere anche in modalità on the job;
- Il monte ore a disposizione è fino a 120.

Come funziona:

1. **Apertura dello sportello:** e presentazione dei piani formativi.
2. **Attività formative:** pianificazione, erogazione individuale o collettiva, e misure trasversali per la valutazione.
3. **Inserimento nel mercato del lavoro:** i lavoratori formati vengono inseriti nell'azienda.

La documentazione necessaria è la seguente:

- Documentazione attestante lo stato di disoccupazione dei partecipanti (DID del Centro per l'impiego per i disoccupati attualmente, C2 storico e la DID richiesta prima dell'assunzione dei dipendenti già assunti),
- Completare un file in formato Excel relativo ai dipendenti con massima cura nelle colonne relative alla data di assunzione, alla mansione del nuovo assunto e alla tipologia di contratto,
- Per quanto riguarda il progetto formativo, è sufficiente indicare alcune aree formative che saranno poi oggetto della formazione.

Per qualsiasi approfondimento ed assistenza, è a disposizione il Sig. **Fabio Spanti** al seguente numero **342-9333881**.

DOMANDE E RISPOSTE

“Nella nostra struttura ci avvaliamo di prestazioni svolte da chinesologi (laureati in scienze motorie, non fisioterapisti). L'attività motoria viene eseguita dal chinesologo, ma è inserita in un piano di riabilitazione predisposto e supervisionato da un fisioterapista (cartella riabilitativa, piano firmato, prescrizione sanitaria, indicazione in fattura). La fattura viene emessa dal Centro, riportando sia la dicitura della prestazione, sia il riferimento alla supervisione fisioterapica. Alcuni clienti ci contestano l'esenzione ex articolo 10, primo comma, n. 18, del DPR 633/1972, sostenendo che debba essere sempre applicata l'Iva al 22%. Qual è la corretta impostazione da seguire?”

Le prestazioni rese dai chinesologi non rientrano nel regime di esenzione da Iva. L'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto Iva (DPR 633/1972) prevede il regime di esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ex articolo 99 del RD 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), od individuate con decreto ministeriale.

La disposizione citata recepisce l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri prevedono il regime di esenzione da Iva per «le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato».



Allo stato attuale, la professione di "chinesiologo" (laureato in scienze motorie, non fisioterapista) non risulta essere compresa tra le figure sanitarie previste dall'articolo 99 del RD 1265/1934 e dai decreti del Ministero della Sanità 17 maggio 2002 e 29 marzo 2001 (quest'ultimo di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca). Pertanto, le relative prestazioni sono da assoggettare ad Iva con l'aliquota ordinaria.

Si esclude, inoltre, che il regime di esenzione possa essere applicato per il semplice fatto che la prestazione è svolta sotto la supervisione di un professionista sanitario abilitato, come il fisioterapista. Pertanto, le fatture emesse dalla struttura che riportano chiaramente la dicitura della prestazione svolta dal chinesiology, anche se sotto la supervisione del fisioterapista, dovrebbero esporre l'Iva con aliquota ordinaria.

Si fa presente, per completezza, che in diverse occasioni il Fisco ha negato l'esenzione a professionisti che non possedevano il titolo di studio o la qualifica specifica, anche se le loro prestazioni rientravano in un contesto sanitario (si vedano la risposta ad Interpello 90/2018 e le Risoluzioni 70/E/2007 e 96/E/2012). Questo orientamento si basa sul principio che il regime di esenzione è condizionato da una rigorosa verifica della qualifica soggettiva di chi effettua la prestazione.

“Si chiede se sia possibile stipulare un contratto 4+4 tra il locatore di un immobile, persona fisica non dotata di partita Iva, ed una ASD che intenda farvi alloggiare gli atleti. In caso di risposta affermativa, sarebbe possibile optare per la cedolare secca, alla luce della sentenza 12395/2024 della Corte di Cassazione?”

La risposta è positiva per entrambe le domande, e ciò alla luce della giurisprudenza di Cassazione citata nel quesito, che è stata poi confermata dalle sentenze n. 12076/2025 e n. 12079/2025. Già la Circolare 26/E/2011 aveva affermato che, in caso di locazione stipulata in favore di un ente non commerciale, l'opzione per la cedolare secca era ammessa a condizione che l'ente agisse nella sua veste istituzionale, e non nella sfera commerciale. Dopo le citate pronunce di Cassazione, anche questa distinzione ha perso qualsiasi valenza, posto che ciò che conta è che il locatore non agisca in veste di impresa, a prescindere dalla qualifica del locatario, che può anche agire nell'esercizio di impresa. Ne deriva, pertanto, che l'opzione per la cedolare può essere esercitata anche nel caso descritto dal quesito, qualora si tratti di locazioni abitative realizzate per le esigenze abitative degli atleti della ASD.

“Negli ultimi anni una SSD che ha optato per la Legge 398/1991, ha versato il 100% dell'IVA per la concessione di impianti sportivi a terzi sempre per attività sportive. Stante l'utilizzo “istituzionale” (o de-commercializzato) di tali impianti, si chiede se invece le fatture si sarebbero dovute emettere fuori campo Iva ex art. 4, comma 4, DPR 633/7e, in caso di risposta affermativa, se la SSD possa chiedere il rimborso dell'Iva erroneamente versata oppure la compensazione con la prossima Iva dovuta.”

A seguito di quanto riportato al punto 6.2 nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018, i proventi derivanti dall'affitto a terzi degli impianti sportivi rientrano nella previsione del regime ex L. 398/91 e, quindi, l'Iva è dovuta forfettariamente nella misura del 50% di quella riferita alle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali della SSD. Se, invece, l'affitto dei campi sportivi fosse effettuato a favore degli iscritti, associati o partecipanti, di altre ASD/SSD che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, oppure dei rispettivi associati, partecipanti e tesserati dalle

rispettive organizzazioni nazionali, l'attività sarebbe del tutto de-commercializzata e, quindi, risulterebbe fuori campo Iva ex art. 4, comma 4, DPR 633/72 fino al 31.12.2025 [dal 1° gennaio 2026 entrerà poi in vigore quanto previsto dall'ultimo decreto Milleproroghe - DL 202/2024 - e quindi tali operazioni istituzionali o de-commercializzate risulteranno escluse dall'Iva ex art. 10 del DPR 633/72].

Per quanto poi attiene al possibile rimborso dell'Iva erroneamente versata, occorre tenere presente che in regime di L. 398/91 non viene presentata alcuna dichiarazione Iva nella quale sia possibile evidenziare un eventuale credito per la maggiore imposta versata. Ne consegue che non è possibile l'utilizzo della procedura della compensazione con successivi versamenti Iva, né la richiesta di rimborso formalizzata in dichiarazione. Deve, quindi, essere presentata all'Agenzia delle Entrate una apposita autonoma istanza di rimborso tramite attivazione di una procedura di rimborso giudiziaria ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992, che rimarrà in vigore fino al 31.12.2025. Secondo tale procedura, la SSD dovrà presentare domanda di rimborso motivata e documentata in forma libera e successivamente, trascorsi 90 giorni per silenzio-rifiuto, dovrà adire la Corte di Giustizia tributaria competente, con opportuno ricorso. Nel caso in cui, invece, la SSD ricevesse un diniego espresso, il ricorso dovrà essere presentato nei 60 giorni successivi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

